



Unione Giovani  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di  
**Roma**

# Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

a cura della Commissione  
“Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale”

**Serena Antinucci**  
**Riccardo Zocca**

**Luglio 2019**



## Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

La riforma del diritto fallimentare, varata con il decreto del 10 gennaio 2019, rubricato “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (d’ora in poi “c.c.i.”), ha senz’altro innovato in maniera sostanziale gli aspetti penali relativi alle procedure concorsuali. Oltre ad aver trasformato lessicalmente il termine “fallimento” in “liquidazione giudiziale” ed introdotto “misure premiali”, ad esempio con l’art. 25, il quale prevede in caso di presentazione tempestiva di una domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi presso gli organismi di composizione della crisi e dell’insolvenza, la non punibilità per i reati di bancarotta, oppure ancora, nel caso in cui all’apertura della procedura di regolazione della crisi il valore dell’attivo sia maggiore di un quinto rispetto all’ammontare dei debiti, è prevista la riduzione della pena fino alla metà per i reati di bancarotta e ricorso abusivo al credito, altre novità concernono la codifica del rapporto tra procedure concorsuali e misure cautelari penali.

Nel Titolo VIII del c.c.i., il legislatore ha dunque regolamentato i suddetti rapporti, attribuendo priorità alla liquidazione giudiziale oppure alla misura cautelare penale, a seconda dei criteri di prevalenza stabiliti per ciascuna delle diverse fattispecie, collegandosi opportunamente alla disciplina dettata dal d.l. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia).

L’art. 317 del c.c.i. stabilisce infatti il criterio generale per cui le condizioni ed i criteri di prevalenza sono regolate dalle disposizioni del Libro I, Titolo IV del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e attribuisce dunque una natura derogatoria alle previsioni dei successivi artt. 318, 319 e 320 c.c.i.

Per quanto riguarda i rapporti tra la liquidazione giudiziale e le misure di prevenzione, gli articoli n. 63, 64 e 65 del Codice Antimafia, disciplinano le fattispecie di liquidazione giudiziale successiva al sequestro, di sequestro successivo alla liquidazione giudiziale e dettano disposizioni in caso di sequestro dell’intera massa attiva ovvero di sequestro parziale. La prevalenza del procedimento di prevenzione rispetto alla liquidazione giudiziale è sancita dall’art. 63 del Codice Antimafia, il quale dispone che *“quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare”* e conseguentemente impone la chiusura di quest’ultima nel caso in cui i beni oggetto della liquidazione siano anche oggetto della misura di prevenzione; l’accertamento dei crediti prosegue dinanzi al giudice delegato del sequestro, all’uopo nominato, il quale oltre a procedere alla verifica dei crediti, accerta il possesso dei requisiti di buona fede in capo ai creditori di cui all’art. 52 del d.lgs. del 6 settembre 2011, n.159.



Al fine di soddisfare l'esigenza di unitarietà del procedimento, anche nel caso in cui il sequestro di prevenzione riguardi solo alcuni beni della liquidazione giudiziale (c.d. sequestro parziale), la misura di prevenzione prevale sul procedimento di liquidazione giudiziale.

In caso di revoca della misura di prevenzione è comunque prevista la riapertura della liquidazione giudiziale (in caso di segnalazione di insolvenza) a seguito di esito negativo del procedimento di prevenzione, il quale può concludersi con la revoca del sequestro o diniego della confisca.

La tutela dei creditori è altresì garantita dal sistema di accertamento dei crediti, interno al procedimento di prevenzione, mentre la tutela degli interessi del proposto in riferimento ai beni non sequestrati si concretizza mediante la previsione della restituzione al medesimo dell'attivo che residua, dopo che sono stati soddisfatti i creditori sociali.

Gli artt. 318 e 319 del c.c.i. sanciscono la prevalenza della liquidazione giudiziale sulle misure cautelari reali di sequestro preventivo e conservativo sui beni del debitore di cui all'art. 142 c.c.i. Il sequestro preventivo prevale eccezionalmente sulla liquidazione giudiziale nel caso in cui lo stesso abbia ad oggetto beni non acquisibili dalla procedura (ex art. 146 c.c.i.), beni per i quali per espressa previsione normativa sia vietata la vendita o la detenzione, beni oggetto di abuso edilizio non sanabile oppure beni non suscettibili di liquidazione. La priorità della liquidazione giudiziale è realizzata mediante la perdita di efficacia della misura cautelare, la quale però, riprende il suo corso nel caso di revoca o chiusura della procedura di liquidazione giudiziale (al fine di evitare che il bene originariamente sequestrato torni nel possesso del soggetto contro il quale è stato disposto il sequestro) per i beni non liquidati, a seguito della declaratoria del giudice penale competente a pronunciarsi nel merito.

In ordine alle condizioni e ai criteri di prevalenza, gli stessi tengono conto del principio espresso dall'art. 151 c.c.i., secondo il quale a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale, che avvia il concorso tra i creditori sul patrimonio del debitore, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita, ma anche del principio generale di cui all'art. 2470 c.c. che assegna ai beni del debitore la funzione di patrimonio a garanzia delle pretese del ceto creditorio. Inoltre si è tenuto conto del principio giurisprudenziale consolidato secondo cui il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura esecutiva concorsuale, in ragione della prevalenza da attribuire all'esigenza di inibire l'utilizzo di un bene intrinsecamente ed oggettivamente 'pericoloso' in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato (Cass. Pen. Sez. VI, sent. 4 marzo



2008 n. 31890; Cass. Pen. Sez. I, sent. 7 aprile 2010 n. 16783). In merito al sequestro impeditivo si è infine tenuto conto dell'oggettivo venir meno dell'esigenza della prevenzione, giacché l'apertura della liquidazione giudiziale determina lo spossessamento dei beni in capo al debitore.

L'introduzione nel c.c.i. delle norme sopra citate, opportunamente collegate con il Codice Antimafia, ha finalmente disciplinato i criteri con cui applicare il "principio di prevalenza" tra misure cautelari reali e liquidazione giudiziale, chiarendo come non prevalga, in maniera dogmatica, la tutela degli interessi pubblicistici rispetto a quelli privatistici (quali la tutela della *par condicio creditorum*, come sostenuto più volte in passato dalla giurisprudenza), risultando legittima tale predominanza solo al fine di combattere le imprese di stampo mafioso.